

N. R.G. [REDACTED]/2023

**TRIBUNALE ORDINARIO di MANTOVA**

Ufficio Esecuzioni

Nella procedura esecutiva iscritta al n. r.g. [REDACTED]/2023 promossa da:

[REDACTED] SPV S.R.L. CON MAND. [REDACTED] S.P.A

contro

[REDACTED]  
[REDACTED]

Il Giudice,  
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12/03/2024,  
ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA****Rilevato:**

che le debentrici, con istanza di sospensione, deducevano la mancata iscrizione di [REDACTED] S.p.A. (mandataria e procuratrice speciale della creditrice [REDACTED] SPV srl) all'Albo ex art. 106 TUB, con conseguente difetto di rappresentanza della richiamata mandataria;

che la scrivente, con decreto *inaudita altera parte*, ritenuto che l'istanza potesse essere qualificata in termini di sollecitazione dei poteri officiosi del G.E. di controllare l'esistenza dei presupposti formali per procedere ad espropriazione e che non risultasse adeguata prova di una operazione di esternalizzazione della attività di recupero rispetto a un servicer iscritto all'albo di cui all'art. 106 Tub, sospendeva le operazioni di vendita e fissava udienza per la conferma – revoca o modifica del provvedimento;

che il creditore procedente, con note autorizzate, precisava: 1) che la titolare del credito [REDACTED] Spv S.R.L. rilasciava regolare procura (doc. 1) - di cui si dava atto nella comunicazione di cessione pubblicata in G.U. - a favore del servicer [REDACTED] S.p.A., iscritta nell'elenco speciale ex art. 106 T.U.B. nonché ulteriore procura, già agli atti, a favore della [REDACTED] S.p.A., società appartenente al medesimo gruppo societario "[REDACTED]", iscritta all'elenco delle società in possesso di licenza ex art. 115 TULPS e incaricata di svolgere, in nome e per conto di [REDACTED] Spv S.R.L. e sotto il controllo della [REDACTED] S.p.A., le sole attività delegabili e cioè quelle di amministrazione, gestione, incasso e recupero dei crediti; 2) che nella specie, dunque, non era necessario indagare se il sub servicer [REDACTED] S.p.A. fosse iscritto all'elenco ex art. 106 T.U.B., giacché era invece necessario e

sufficiente che lo fosse il master servicer ██████████ S.p.A., figura indispensabile e correttamente indicata nell'avviso di cessione, sotto il cui controllo opera il *sub servicer* ██████████ S.p.A.; 3) che in ogni caso il master servicer ██████████ S.p.A. (società iscritta all'albo ex art. 106 T.U.B.), cui la Società Veicolo ██████████ SPV S.r.l. ha delegato tutte le attività riservate e non sub-delegabili, ratifica e fa proprio l'operato del sub servicer ██████████ S.p.A. (società in possesso di licenza ex art. 115 TULPS, che ha agito nel pieno rispetto della normativa dettata a tutela degli investitori e del mercato) ed è disponibile – se ritenuto necessario – ad intervenire nella presente procedura;

che all'udienza di discussione della predetta istanza le parti hanno insistito nelle rispettive posizioni;

che, sotto il profilo normativo, sulla base del combinato disposto degli artt. 1, 2 e 3 della L. 130/1999 (recante disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti) apposite società, aventi per oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione dei crediti (che costituiscono patrimonio separato da quello della società e da quello relativo alle altre operazioni) possono rendersi cessionarie a titolo oneroso di crediti pecuniari individuabili in blocco e possono incaricare soggetti terzi (cd. Servicer) della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento (art. 2.3 lett. C), i quali devono essere banche o intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

che in forza della circolare della Banca di Italia n. 288 del 3 aprile 2015 *“Per lo svolgimento delle attività di riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e pagamento di cui all'art. 2, comma 3, lett. c) della legge n. 130/1999 e degli altri compiti affidati in base al contratto o al prospetto informativo, i servicer possono avvalersi di soggetti terzi nel rispetto della disciplina generale in materia di esternalizzazione di cui alla Sez. V. Non può essere delegato a terzi il controllo sul corretto espletamento delle operazioni di cui all'art. 2, comma 6-bis della legge n. 130/1999, mentre è consentita l'esternalizzazione di specifiche attività operative nell'ambito dei citati compiti di controllo, in particolare se finalizzata alla prevenzione di possibili conflitti d'interesse. In caso di esternalizzazione di attività connesse con la riscossione dei crediti ceduti e con i servizi di cassa e pagamento, si richiama in particolare la necessità che il contratto di esternalizzazione preveda espressamente che il servicer sia abilitato ad effettuare periodiche verifiche sui soggetti incaricati volte a riscontrare l'accuratezza delle loro segnalazioni, a individuare eventuali carenze operative o frodi e ad accertare la qualità ed efficacia delle procedure di incasso. I risultati di tali verifiche sono documentati”*;

che in forza della nota di chiarimenti alla richiamata circolare si afferma che: *“la Circolare 288 ammette la possibilità che i servicer – come sopra definiti – affidino, mediante contratti di esternalizzazione, lo svolgimento di attività connesse con la riscossione dei crediti ceduti e con i servizi di cassa e pagamento a soggetti terzi. Questi ultimi – fermo restando il rispetto del regime delle riserve di attività previsto dal nostro ordinamento e della disciplina di settore eventualmente rilevante – possono anche essere soggetti diversi da banche e intermediari finanziari iscritti nell'albo ex art. 106 TUB”*;

**Ritenuto:**

che, come condivisibilmente già affermato nella giurisprudenza di merito (cfr. Trib Arezzo, 24/1/2024; Trib. Monza, 22/1/2024) il Servicer possa a propria volta delegare lo svolgimento delle attività di riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e pagamento di cui all'art. 2, comma 3, lett. c) della legge n. 130/1999 e degli altri compiti affidati in base al contratto o al prospetto informativo a un soggetto non iscritto all'albo (cd. Subservicer);

che nel caso in esame, all'esito del deposito di note autorizzate da parte del creditore, risulti documentato: 1) che la titolare del credito [redacted] Spv S.R.L. abbia rilasciato procura a favore del servicer [redacted] S.p.A., iscritta nell'elenco speciale ex art. 106 T.U.B., con delega affinché provveda a compiere, in nome e per conto della Società ogni attività, adempimento e formalità ritenuti necessari e/o utili e/o opportuni allo svolgimento dell'attività di amministrazione, gestione, incasso e recupero dei Crediti, come di seguito meglio specificato (doc. 1); 2) che nell'avviso di cessione in G.U. in atti si legge in particolare che: "[redacted] S.p.A. e' stata incaricata da [redacted] SPV S.r.l. di svolgere, in relazione ai crediti oggetto della cessione, il ruolo di soggetto incaricato della riscossione dei crediti e dei servizi di cassa e pagamento e di responsabile della verifica della conformita' delle operazioni alla legge e al prospetto informativo ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera (c), comma 6 e comma 6-bis della Legge 130. La medesima [redacted] S.p.A. e' stata inoltre incaricata di porre in essere le attivita' relative al recupero (giudiziale e stragiudiziale) dei crediti oggetto della cessione, anche, se del caso, attraverso l'escussione delle relative garanzie. In forza dell'incarico di cui al precedente paragrafo, i debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa dovranno pagare ogni somma dovuta in relazione ai crediti e diritti ceduti a [redacted] SPV S.r.l. nelle forme nelle quali il pagamento di tali somme era consentito per contratto o in forza di legge anteriormente alla suddetta cessione, salvo specifiche indicazioni in senso diverso che potranno essere tempo per tempo comunicate ai debitori ceduti. I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa potranno rivolgersi mediante comunicazione scritta a [redacted] S.p.A. all'indirizzo: via [redacted] [redacted] ovvero all'indirizzo PEC: [redacted]"; 3) che la titolare del credito abbia rilasciato pure procura in favore di [redacted] S.p.A., a svolgere attività di amministrazione, gestione, incasso e recupero dei Crediti;

che, come affermato in recente pronuncia in sede di reclamo (Trib Mn, 590/24 rg, 18-4-24, Pres. Dr Gibelli, Rel Dr Bernardi) avverso il rigetto di istanza di sospensione, l'esistenza del rapporto trilaterale tra [redacted] S.p.A. [redacted] Spv S.R.L. (società veicolo), [redacted] S.p.A. (servicer) e [redacted] S.p.A., (subservicer) possa dedursi in via indiziaria dalla pubblicazione dell'avviso di cessione di crediti sulla Gazzetta Ufficiale;

che, in via incidentale, anche ove si volesse ritenere che tale rapporto trilatero non sussista, l'ambito delle attività delegate a [redacted] S.p.A. non esula da quelle connesse con la riscossione dei crediti ceduti e con i servizi di cassa e pagamento a soggetti terzi, che sulla base della richiamata normativa, possono anche essere svolte da soggetti diversi da banche e intermediari finanziari iscritti nell'albo ex art. 106 TUB;

che, in via ulteriormente incidentale, la Corte di cassazione, con ordinanza n. 7243 del 18.03.2024, ha pure affermato, in relazione alla normativa sopra ricostruita, che: “– *la tesi, infatti, ravvisa nelle citate disposizioni norme imperative inderogabili, in quanto poste a presidio di interessi pubblicistici, con la conseguente nullità, sotto il profilo civilistico, dei negozi intersoggettivi (cessione, mandato, ecc.) e degli atti di riscossione compiuti in loro violazione;*

– *in proposito si osserva che, in relazione all’interesse tutelato, qualsiasi disposizione di legge, in quanto generale e astratta, presenta profili di interesse pubblico, ma ciò non basta a connotarla in termini imperativi, dovendo pur sempre trattarsi di «preminenti interessi generali della collettività» o «valori giuridici fondamentali»; il mero riferimento alla rilevanza economica (nazionale e generale) delle attività bancarie e finanziarie non vale di per sé a qualificare in termini imperativi tutta l’indefinita serie di disposizioni del cd. “diritto dell’economia”, contenute in interi apparati normativi (come il T.U.B. o il T.U.F.);*

– *in particolare, ad avviso del Collegio, le succitate norme non hanno alcuna valenza civilistica, ma attengono alla regolamentazione (amministrativa) del settore bancario (e, più in generale, delle attività finanziarie), la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri (anche sanzionatori) facenti capo all’autorità di vigilanza (cioè, alla Banca d’Italia) e presidiati anche da norme penali;*

– *conseguentemente, non vi è alcuna valida ragione per trasferire automaticamente sul piano del rapporto negoziale (o persino sugli atti di riscossione compiuti) le conseguenze delle condotte difformi degli operatori, al fine di provocare il travolgimento di contratti (cessioni di crediti, mandati, ecc.) o di atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito, in sede cognitiva o anche esecutiva (precetti, pignoramenti, interventi, ecc.), asseritamente viziati da un’invalidità “derivata”;*

– *in altri termini – anche richiamando le argomentazioni e statuizioni di Cass., Sez. U, Sentenza n. 33719 del 16/11/2022, in relazione ad altra speciosa questione (peraltro, agitata in questo giudizio proprio dalla DEBITTRICE) – dall’omessa iscrizione nell’albo ex art. 106 T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l’autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici (titolo VIII, capo I, del T.U.B.);*

– *in conclusione, con specifico riferimento all’eccezione qui avanzata, ai fini della validità del controricorso non rileva che la SPECIAL SERVICER – rappresentante sostanziale di MASTER SERVICER, a sua volta mandataria della società veicolo SPV, cessionaria di credito bancario – sia iscritta (oppure no) nell’albo degli intermediari finanziari;”*

che per i motivi sopra indicati vada escluso il lamentato difetto di rappresentanza e in ultima analisi il *fumus boni iuris* della invocata sospensione, non ravvisandosi neppure, per le ragioni sopra indicate, lo svolgimento di attività in assenza di autorizzazione;

che pertanto vada revocata la disposta sospensione delle operazioni di vendita;

**P.Q.M.**

Revoca la sospensione delle operazioni di vendita, con ripresa della attività delegata sospesa.

Si comunichi, anche al delegato.

Mantova, 25 aprile 2024

Il Giudice dell'esecuzione  
dott. Francesca Arrigoni